DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 50/2005.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 26 luglio 2005;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, con il quale l'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese (E.A.A.P.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 41 (*Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 1999, n. 117) con il quale l'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese è stato trasformato in società per azioni, a norma dell'articolo 11 comma 1, lettera *b)*, della legge 15 marzo 1977, n. 59;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1999 al 2003, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Mario Donno e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle

due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1999 al 2003;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7, della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1999 al 2003 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE — *Mario Donno*

PRESIDENTE — *Luigi Schiavello*

Depositata in Segreteria il 9 settembre 2005.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dott. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA, PER GLI ESERCIZI DAL 1999 AL 2003

S O M M A R I O

Premessa *Pag.* 13

Parte prima: gli aspetti normativi » 14

1. Il regime giuridico dell'Ente » 14
2. Il nuovo Statuto » 16
3. Il capitale sociale » 17

Parte seconda: gli organi » 18

1. La nomina degli amministratori successivi alla gestione commissariale » 18
2. La nomina del direttore generale » 18
3. Il collegio sindacale » 19
4. Gli organi interni di controllo » 19
5. Il controllo esterno: l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale » 20

Parte terza: l'organizzazione e il personale » 24

1. L'organizzazione » 24
2. I rapporti di lavoro » 28
3. La struttura organica » 29

Parte quarta: gli aspetti gestionali » 32

1. Risultati della gestione » 32
2. Accordo per il trasferimento della gestione in Basilicata ad Acquedotto Lucano » 47
3. L'assetto contabile » 47

4. Bilanci consuntivi consolidati (valori espressi in migliaia di euro) *Pag.* 51

5. Rendiconto finanziario » 57

Parte quinta: la gestione economico-patrimoniale » 59

1. I risultati economici » 59

2. I risultati patrimoniali » 63

3. Andamento dei principali indici finanziari e di struttura » 66

Valutazioni conclusive » 67

Premessa

La presente relazione riguarda la gestione della S.p.A. Acquedotto Pugliese attinente agli esercizi dal 1999 al 2003.

La Corte ha trasmesso alla Presidenza delle due Camere, cui è tenuta a riferire ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, l'ultima relazione relativa agli esercizi dal 1996 al 1998 (Cfr. Atti Parlamentari, XIII legislatura, documento XV, n. 308).

Per quanto riguarda il periodo gestionale in esame, deve essere preliminarmente evidenziata la circostanza che l'Ente ha subito sia una modificazione di regime giuridico, che di impostazione strutturale e gestionale, vicende che influenzano l'ordine delle rilevazioni e delle analisi che questa Corte è chiamata a svolgere.

Pertanto la relazione sulla gestione finanziaria relativa a tale periodo deve muovere dalla esposizione degli specifici elementi conoscitivi relativi agli indicati aspetti.

Quello relativo al regime giuridico dovrà ripercorrere l'evoluzione dell'Ente, con la sua conclusiva trasformazione in S.p.A.; quello attinente all'organizzazione e alla gestione dovrà considerare la ridisegnata strutturazione operativa e la rinnovata impostazione gestionale e finanziaria.

In ordine al primo aspetto, con le vicende storico-legislative rilevano altresì i fatti attuativi che hanno portato alla costituzione della società.

Il secondo aspetto ricostruirà le vicende specificamente gestionali della conduzione aziendale, profilo che considererà i provvedimenti con i quali la nuova società si è data una nuova struttura organizzativa e una nuova impostazione della gestione finanziaria.

Il presente documento si articolerà pertanto in cinque punti.

Una prima parte, muovendo dalla normazione riguardante l'ente, esporrà i passaggi relativi all'evoluzione dello stesso in società per azioni.

Una seconda si occuperà della rinnovata strutturazione amministrativa e di controllo conseguente alla trasformazione in società per azioni.

Una terza rappresenterà la conseguente impostazione organizzativa.

Una quarta considererà gli aspetti gestionali e finanziari.

Una quinta esporrà i risultati economici e patrimoniali della gestione.

Parte prima: gli aspetti normativi.

1. Il regime giuridico dell'Ente.

Trattasi di tema che richiede una breve ricostruzione storico-legislativa riguardante l'ente.

Il R.D.L. 19 ottobre 1919 n. 2060, convertito con modifiche nella legge 23 settembre 1920 n. 1365, aveva istituito l'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (E.A.A.P.) con sede in Bari ed assegnato allo stesso il compito di provvedere alla costruzione, manutenzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese, nonché alla gestione del servizio idrico integrato, alla captazione, adduzione, potabilizzazione, accumulo, distribuzione e vendita di acqua ad usi civili, industriali, commerciali ed agricoli.

Organi dell'Ente erano il Consiglio di amministrazione, la Giunta e il Presidente.

La legge 28 maggio 1942 n. 664 ha esteso agli acquedotti e fognature della Lucania i compiti già assegnati all'E.A.A.P.

Ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975 n. 70 l'Ente è stato dichiarato necessario e classificato di notevole rilievo con D.P.C.M. del 12 settembre 1975.

La legge 28 dicembre 1995 n. 549 ha previsto al comma 83 dell'art. 1 la riorganizzazione del settore degli enti acquedottistici, con la necessità della trasformazione dell'E.A.A.P. in società per azioni allo scopo di favorirne il riassetto funzionale e organizzativo ed il miglioramento dell'efficienza gestionale. A tale scopo la legge 18 novembre 1998 n. 398 ha previsto disposizioni finanziarie a favore dell'ente stesso, consistenti nella concessione di un contributo ventennale di lire 30 miliardi annui a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale ed interessi, derivanti da mutui che l'ente è stato autorizzato a stipulare con la stessa legge per pervenire al risanamento finanziario.

In attuazione della delega contenuta nell'art. 11, comma 1, lettera b, della legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente il riordino degli enti pubblici nazionali, è stato emanato il D. Leg.vo 11 maggio 1999, n. 141, che ha trasformato l'E.A.A.P. in società per azioni.

All'art. 1 quest'ultimo provvedimento ha previsto che la trasformazione avrebbe avuto effetto dalla data della prima assemblea; ed altresì che in occasione della stessa sarebbe stato approvato il nuovo Statuto e nominati i componenti degli organi sociali.

Nella stessa norma è stato altresì stabilito che la società sarebbe subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi di cui era titolare l'ente; e che inoltre essa avrebbe potuto avvalersi di tutti i beni pubblici già in godimento da parte di quest'ultimo.

La prevista assemblea si è tenuta il 2 luglio 1999 e nel corso della stessa è stato approvato lo Statuto e nominati in via provvisoria i componenti degli organi sociali, cioè l'Amministratore Unico e i componenti del collegio sindacale.

Nelle norme statutarie approvate è stato previsto, infatti, che i compiti di gestione e amministrazione della costituita società fossero affidati, per il triennio 1999-2001 e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2001, ad un Amministratore Unico, individuato nella persona del Commissario Straordinario dell'Ente.

Quest'ultimo era stato nominato con D.P.C.M. 15 settembre 1997, con contestuale scioglimento del Consiglio di amministrazione e della Giunta; il quale provvedimento era stato adottato per il fatto che era stata accertata l'impossibilità del suo ordinario funzionamento.

L'art. 2 del sopra richiamato D. Leg.vo 141/1999 ha stabilito l'affidamento alla nuova società, fino al 31 dicembre 2018, delle finalità già attribuite all'E.A.A.P.; disponendo altresì che per la realizzazione delle stesse avrebbero continuato a trovare applicazione le precedenti disposizioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità e di espropriazione.

Il successivo art. 3 ha attribuito al Ministero del Tesoro la titolarità delle azioni e previsto inoltre, che il capitale sociale iniziale risultante dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 1998 sarebbe stato determinato con decreto dello stesso, sulla base della stima del patrimonio sociale effettuata da esperti all'uopo designati.

L'art. 4 ha stabilito che al compimento degli adempimenti previsti dalle precedenti disposizioni la Società avrebbe costituito, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui alla legge 5 gennaio 1994 n. 36, rami d'azienda per la gestione dei servizi idrici integrati negli ambiti territoriali ottimali di Puglia e Basilicata.

L'art. 5 ha previsto che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato dalle norme del diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

L'art. 6 ha stabilito che il controllo sulla gestione sia effettuato da un collegio sindacale la cui composizione è determinata nello Statuto. In sede di prima applicazione

tale composizione sarebbe stata di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea nella prima convocazione.

L'art. 3 del D. Leg.vo n. 141/1999 è stato sostituito dall'art. 25, comma 4, della legge 28 dicembre 2001 n. 448. Quest'ultima disposizione ha stabilito che, compiuti gli adempimenti di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del D. Lg.vo n. 141/1999, cioè la determinazione definitiva del capitale sociale, le azioni dell'Acquedotto Pugliese S.p.A., inizialmente attribuite al Ministero del Tesoro, sarebbero state definitivamente trasferite senza oneri entro il 31 gennaio 2002 alle regioni Puglia e Basilicata, con una ripartizione in ragione del numero dei rispettivi abitanti. Ha altresì stabilito la dismissione delle partecipazioni entro sei mesi che risulta fino ad oggi disattesa.

Accertata l'avvenuta effettuazione degli indicati adempimenti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto n. 307542 del 30 gennaio 2002 ha disposto il trasferimento delle azioni alle regioni Puglia e Basilicata. Alla prima sono state attribuite n. 6.986.480 azioni, pari all'87,108 % del capitale sociale; alla seconda n. 1.033.980, pari al 12,892 % del capitale sociale.

In ordine alla titolarità delle azioni era sorto contenzioso tra la regione Puglia e lo Stato innanzi alla Corte Costituzionale, sul quale è stato riferito nella relazione della Corte al Parlamento relativa al periodo 1997-1998. L'avvenuto trasferimento delle azioni da parte del Ministero del Tesoro a favore delle Regioni Puglia e Basilicata, avvenuto con il riferito decreto del Ministero del Tesoro, ha fatto superare tale contenzioso.

2. Il nuovo Statuto

La prima assemblea della neocostituita società è stata convocata con decreto del Ministero del Tesoro del 10 giugno 1999 si è tenuta il 2 luglio 1999 per deliberare in ordine ai seguenti punti:

a) parte straordinaria: approvazione dello Statuto;

b) parte ordinaria: nomina dell'organo amministrativo e del collegio sindacale.

L'assemblea ha approvato il nuovo Statuto e provveduto alla nomina dell'Amministratore Unico e dei componenti del collegio sindacale per il triennio 1999-2001.